

# Corte costituzionale

## RUOLO DELLE CAUSE

CAMERA DI CONSIGLIO

**Lunedì, 18 Maggio 2026**

.....qt g'37.22''

.....Stampato il 6 maggio 2026

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ordd. 67, 90, 110 e 111/2025	n. 4 ordinanze varie date e varie Autorità	<p>art. 1, c. 1°, lett. b), legge 09/08/2024, n. 114</p> <p>Reati e pene - Abrogazione dell'art. 323 del codice penale (Abuso d'ufficio) - Inosservanza degli obblighi internazionali, in relazione alla Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (cosiddetta Convenzione di Merida)</p> <p>- rif. artt. 11, 97 e 117, c. 1°, Costituzione; artt. 7, par. 4, 19 e 65, par. 1, Convenzione ONU contro la corruzione 09/12/2003</p>	<p>per D.G. F.:</p> <p>Avv. Fabio DEL VECCHIO (ord. 110/2025)</p> <p>Avv. Stato: Lorenzo D'ASCIA Avv. Stato: Massimo DI BENEDETTO</p>	VIGANÒ	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ord. 185/2025	ord. 23 luglio 2025 Tribunale di Firenze - A. M.	<p>art. 649 codice di procedura penale; art. 635, c. 2°, n. 1, codice penale</p> <p>Processo penale - Divieto di un secondo giudizio - Mancata previsione che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per il reato previsto dall'art. 635, secondo comma, n. 1, codice penale, che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento disciplinare, definitivamente conclusosi, per l'illecito disciplinare di cui all'art. 77, c. 1, n. 13, del d.P.R. n. 230 del 2000, per il quale gli sia stata applicata la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune di cui all'art. 39, c. 1, n. 5, della legge n. 354 del 1975.</p> <p>In subordine: Reati e pene - Danneggiamento - Preclusione per il giudice, in sede di dosimetria penale, di applicare una pena inferiore al minimo edittale nel caso in cui l'imputato sia stato già sanzionato, per il medesimo fatto, per l'illecito disciplinare di cui all'art. 77, c. 1, n. 13, del d.P.R. n. 230 del 2000, per il quale sia stata applicata la sanzione disciplinare dell'esclusione dall'attività in comune di cui all'art. 39, c. 1, n. 5, della legge n. 354 del 1975</p> <p>- rif. artt. 3, 13, 24, 27, c. 1° e 3°, 111 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 4, Protocollo n. 7 a Convenzione europea dei diritti dell'uomo</p>	Avv. Stato: Salvatore FARACI	VIGANÒ	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ord. 14/2026	ord. 12 dicembre 2025 Tribunale di Reggio Emilia - Sezione GIP/GUP - M. S.	art. 162 ter, c. 4°, codice penale  Reati e pene - Estinzione del reato per condotte riparatorie, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione - Prevista esclusione della fattispecie di atti persecutori, di cui all'art. 612 -bis del Codice penale, dall'art. 162 ter del medesimo codice  - rif. art. 3 Costituzione	Avv. Stato: Ignazio FRESU Avv. Stato: Salvatore FARACI	BUSCEMA	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ord. 232/2025	ord. 9 gennaio 2025 Tribunale di Imperia - M. P. c/ M. P.	art. 297, c. 2°, codice civile  Adozione e affidamento - Adozione di maggiorenni - Condizioni - Esclusione, in esito alle sentenze della Corte costituzionale n. 557 del 1988 e n. 245 del 2004, in caso di dissenso dei figli maggiorenni dell'adottante - Omessa attribuzione al giudice, quando è negato l'assenso dei figli maggiorenni dell'adottante, del potere di pronunciare ugualmente l'adozione, ove ritenga il loro dissenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, analogamente a quanto si prevede in relazione al dissenso pronunciato dai genitori dell'adottando e dal coniuge non legalmente convivente e non legalmente separato dell'adottante e dell'adottando  - rif. art. 3 Costituzione		SAN GIORGIO	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
5	ord. 227/2025	ord. 30 ottobre 2025 Corte d'appello di Roma - O.A.H. N.	<p data-bbox="725 188 1209 213">artt. 2, 4, 11 e 13 legge 20/12/2012, n. 237</p> <p data-bbox="725 245 1209 948">Corte penale internazionale - Norme per l' adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale (Statuto di Roma) - Previsione che i rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale (CPI) sono curati in via esclusiva dal Ministro della giustizia al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla CPI e darvi seguito - Previsione che il Ministro della giustizia dia corso alle richieste formulate dalla CPI trasmettendole al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma perché vi dia esecuzione - Modalità di esecuzione della cooperazione giudiziaria - Applicazione della misura cautelare ai fini della consegna - Procedura per la consegna - Disciplina - Denunciata omessa previsione che il Procuratore generale debba formulare le sue richieste e la Corte d'appello debba deliberare sulle stesse anche a seguito di diretta trasmissione delle medesime richieste di cooperazione della CPI ai sensi dell'art. 87, par. 1, lett. b), dello Statuto di Roma, dandone notizia al Ministro della giustizia</p> <p data-bbox="725 979 1209 1150">- rif. artt. 11, 101, c. 2°, e 117, c. 1°, Costituzione; artt. 86, 87, par. 1, lett. b), e par. 7, e 91, par. 2, lett. c), Statuto di Roma della Corte penale internazionale 17/07/1998; legge 12/07/1999, n. 232; Decisione PESC 21/03/2011, n. 168</p>	<p data-bbox="1236 188 1644 304">Avv. Stato: Maurizio GRECO Avv. Stato: Lorenzo D'ASCIA Avv. Stato: Massimo DI BENEDETTO Avv. Stato: Antonio TRIMBOLI</p> <p data-bbox="1236 336 1500 416">per B. R. L. M. (*): Avv. Francesco ROMEO Avv. Antonello CIERVO</p>	PITRUZZELLA	(*) Interveniente ad opponendum

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
6	ord. 258/2025	ord. 6 settembre 2025 Corte di cassazione - Rita Pilolli c/ Ministero dell'istruzione e del merito	art. 509, c. 3°, decreto legislativo 16/04/1994, n. 297  Previdenza - Pensioni - Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (nel caso di specie: dipendente pubblico del comparto scuola) - Trattenimento in servizio del personale che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età - Omessa previsione della possibilità del trattenimento in servizio, oltre il limite dei settantesimo anno di età, sino alla diversa maggiore età individuata tenendo conto dell'adeguamento della speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito  - rif. art. 38 Costituzione		LUCIANI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
7	ord. 207/2025	ord. 11 settembre 2025 Tribunale di sorveglianza di Napoli - Ufficio di sorveglianza di Napoli - V. T.	artt. 69 e 69 bis, legge 26/07/1975, n. 354  Ordinamento penitenziario - Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza - Procedimento in materia di liberazione anticipata - Denunciata mancata previsione della competenza del giudice dell'esecuzione a valutare la liberazione anticipata nei confronti del condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui all'art. 20-bis del codice penale  - rif. artt. 3 e 27, c. 3°, Costituzione	Avv. Stato: Salvatore FARACI	CASSINELLI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
8	ord. 10/2026	ord. 16 ottobre 2025 Tribunale di Siracusa - Sezione GIP/GUP - H.E.F. N. e altro	<p>art. 12 bis, c. 1°, 3° e 4°, decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, come introdotto da art. 8, c. 1°, lett. b), decreto-legge 10/03/2023, n. 20, convertito, con modificazioni, in legge 05/05/2023, n. 50</p> <p>Reati e pene - Straniero - Immigrazione - Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina - Fattispecie incriminatrice introdotta dal decreto-legge n. 20 del 2023, come convertito - Trattamento sanzionatorio - Pene minime edittali fissate rispettivamente in venti, quindici e dieci anni di reclusione in funzione della tipologia e del numero di eventi lesivi verificatisi - Divieto di bilanciamento delle circostanze aggravanti con eventuali circostanze attenuanti (diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 codice penale) - Denunciata previsione di pene minime edittali particolarmente severe - Omessa previsione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, con possibilità di bilanciamento in termini di equivalenza o prevalenza con circostanze aggravanti</p> <p>- rif. artt. 3, 11, 27 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 49, par. 3, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea</p>	Avv. Stato: Lorenzo D'ASCIA Avv. Stato: Salvatore FARACI	MARINI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
9	confl. pot. amm. 9/2025	Tribunale di Roma c/ Senato della Repubblica	Delibera Senato della Repubblica 21/05/2025, doc. IV n. 5-A		PETITTI	
			<p>Parlamento - Immunità parlamentari - Intercettazioni di conversazioni di parlamentari - Procedimento penale pendente nei confronti di Armando Siri, senatore all'epoca dei fatti - Rinnovata richiesta di autorizzazione, successivamente alla sentenza n. 117 del 2024 della Corte costituzionale, del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, con ordinanza del 21 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 6, c. 2, della legge n. 140 del 2023, a utilizzare le conversazioni telefoniche intercettate, già oggetto di una prima richiesta, nell'ambito del procedimento penale n. 12460 del 2017 R.G.N.R. D.D.A. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e confluite nell'odierno procedimento penale n. 40767 del 2018 R.G.N.R. - Deliberazione del Senato della Repubblica del 21 maggio 2025 di diniego della richiesta di autorizzazione, "non sussistendo il requisito della fortuità e occasionalità", in relazione alle telefonate dei giorni 17 maggio 2018 (prog. 2618), 17 luglio 2018 (prog. 5760), 4 agosto 2018 (prog. 5997) e 6 agosto 2018 (prog. 6043, 6044 e 6090) - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica - Denunciata valutazione che travalica i limiti del sindacato della Camera di appartenenza, così come individuati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 117 del 2024 - Eccedenza dai limiti delle attribuzioni costituzionali del Senato della Repubblica che ha ritenuto mancante il requisito della fortuità e occasionalità - Richiesta che non spettava al Senato della Repubblica negare, con deliberazione del 21 maggio 2025, l'autorizzazione richiesta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di</p>			

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

Roma a utilizzare, nei confronti dell'allora senatore Armando Siri, le predette conversazioni telefoniche intercettate

- rif. art. 68, c. 3°, Costituzione; artt. 4 e 6 legge 20/06/2003, n. 140